

## Misura 6

### (Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali)

1. All'articolo 1 della Legge n. 190/14 del 23 dicembre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 34, al primo periodo, le parole “*funzionalmente equivalenti ai brevetti?*” sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “*Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269.*”;
  - b) al comma 36, dopo le parole “*contratti di ricerca stipulati con*” sono aggiunte le seguenti: “*società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con*”;
  - c) il comma 37 è sostituito dal seguente: “*37. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:*
    - a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 34; e*
    - b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.*”;
  - d) dopo il comma 37 è aggiunto il seguente comma: “*37-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del comma 37 è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).*”;
  - e) al comma 39, le parole: “*di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 34 e*” sono soppresse.

## Relazione illustrativa

L'articolo è finalizzato a rendere maggiormente attrattiva la misura per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzazione e cessione di beni immateriali (cd. *patent box*) e si colloca in un contesto internazionale rivolto ad una rivisitazione dei benefici fiscali legati alla proprietà intellettuale secondo le linee del "Modified Nexus Approach" proposto dall'OCSE.

In particolare, l'intervento normativo intende, da un lato, ampliarne l'ambito oggettivo di applicazione, e dall'altro, ridefinire il rapporto fra i costi per attività di ricerca e sviluppo e costi complessivi rilevante ai fini della determinazione della quota di reddito e del valore della produzione che possono essere oggetto dell'agevolazione.

All'estensione dell'ambito oggettivo, tendente ad eliminare la limitazione che allo stato attuale vede i marchi d'impresa agevolati solo se funzionalmente equivalenti ai brevetti, vanno ascritte le modifiche contenute nelle lettere a) ed e). In tal modo, l'agevolazione è estesa a tutti i marchi (inclusi quelli commerciali).

Per quanto concerne, invece, i costi rilevanti ai fini dell'agevolazione, l'articolo intende ricompredervi anche quelli sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo affidata in outsourcing e quelli sostenuti per l'acquisizione dei beni immateriali ammissibili al beneficio.

Più in particolare, ciò è attuato, da un lato, con la lettera b) dell'articolo, attraverso l'estensione del beneficio anche in relazione a costi sostenuti per l'esternalizzazione dell'attività di R&S per la produzione dei beni immateriali a soggetti terzi (ossia, oltre alle Università ed enti di ricerca già indicati dalla norma, anche alle imprese diverse da quelle operanti nell'ambito dello stesso gruppo), e dall'altro, con la revisione del rapporto (lettere c) e d) dell'articolo) teso a individuare la percentuale massima dell'irrelevanza fiscale dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali agevolabili con la previsione di un incremento del numeratore di un ulteriore 30%, correlato alle spese sostenute per l'acquisizione dei beni immateriali ovvero per i costi sostenuti in outsourcing con le società del gruppo.

In sostanza, a seguito di tali modifiche, al numeratore del rapporto va inclusa la totalità delle spese di ricerca, rilevanti ai fini fiscali, sostenute in proprio e di quelle commissionate a terzi (Università, enti di ricerca e soggetti diversi da quelli del gruppo), per le quali, quindi, vi è un riconoscimento integrale. Tale numeratore è, altresì, incrementato delle eventuali spese, rilevanti ai fini fiscali, sostenute per l'acquisizione dei beni immateriali o per contratti stipulati con società del gruppo fino ad un massimo del 30% (delle spese relative a ricerca compiuta in proprio o commissionata a terzi), per le quali, dunque, vi è solo un riconoscimento parziale. Al denominatore del rapporto, invece, va indicata la totalità delle spese sostenute relative allo stesso bene. Ne consegue che il beneficio dell'irrelevanza fiscale sarà pieno nella misura massima prevista dalla norma (50% del reddito) se le spese con riconoscimento parziale sono in misura pari o inferiori al 30% delle altre spese. Qualora, invece, le prime spese dovessero eccedere tale limite, vi sarà una riduzione proporzionale del beneficio via via crescente all'aumentare di dette spese rispetto alle altre.

Con la lettera a) è stata, inoltre, predisposta un'ipotesi facoltativa di accesso al ruling in luogo della disposizione precedente che, invece, condizionando il riconoscimento dell'agevolazione ai redditi realizzati nell'ambito di operazioni infragruppo ad una preventiva procedura di ruling, ne prevedeva l'obbligatorietà.

## Relazione tecnica

L'articolo produce un ampliamento della quota di reddito agevolabile come conseguenza:

- dell'inclusione tra i redditi agevolabili anche quelli derivanti dall'utilizzo di marchi *non funzionalmente equivalenti ai brevetti*;
- dell'aumento (comma 37 bis) dei costi ammissibili per attività di ricerca e sviluppo in concorrenza con le modifiche al comma 36.

L'ampliamento della quota di reddito agevolabile produce in via generale una maggiore perdita di gettito.

In sede di relazione tecnica originaria, in conseguenza delle caratteristiche di novità della normativa nell'ambito del sistema tributario italiano e della difficoltà nell'individuare i dettagli del fenomeno interessato, sono state assunte delle ipotesi di carattere forfettario.

Ai fini della stima, non potendo entrare nel dettaglio sul maggior reddito agevolabile conseguente ai maggiori redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi anche non funzionalmente equivalenti ai brevetti e ai maggiori costi di ricerca e sviluppo ammissibili (comma 37 bis), in via prudenziale, si è proceduto diminuendo da un terzo ad un sesto la riduzione forfettaria indicata in sede di relazione tecnica originaria, al fine di considerare i costi sostenuti per il mantenimento, accrescimento e sviluppo dei beni immateriali.

In base alla metodologia esposta, si stimano redditi agevolabili conseguenti allo sfruttamento diretto ed indiretto dei beni in argomento per circa 1.174 milioni di euro netti che, mediante l'applicazione della quota di detassazione a regime del 50%, forniscono l'ammontare definitivo dei redditi detassabili pari a circa 587 milioni di euro annui.

Utilizzando le aliquote medie IRES/IRPEF ed IRAP indicate nella relazione tecnica originaria a regime viene stimata una perdita di gettito annua di competenza IRES/IRPEF pari a 150,9 milioni di euro mentre a fini IRAP la stessa è pari a circa 24,4 milioni di euro. Per il primo anno di applicazione del regime opzionale in parola, in cui la quota di detassazione è del 30% la perdita è di 90,5 milioni di euro a titolo di imposte sui redditi, mentre è di 14,7 milioni di euro per IRAP; per il secondo anno, in considerazione della quota di detassazione del 40% la stima diviene di 120,9 milioni di euro per IRES/IRPEF, e di 19,5 milioni di euro a titolo di IRAP.

Di seguito l'andamento di gettito complessivo in termini di competenza e di cassa e il differenziale della nuova normativa proposta dall'articolo :

<b>COMPETENZA</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
IRAP	-14,7	-19,5	-24,4	-24,4	-24,4
IRES	-77,5	-103,4	-129,2	-129,2	-129,2
IRPEF statale	-12,0	-16,0	-20,0	-20,0	-20,0
Addizionale regionale	-0,7	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2
Addizionale comunale	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Totale</b>	<b>-105,2</b>	<b>-140,3</b>	<b>-175,3</b>	<b>-175,3</b>	<b>-175,3</b>

Milioni di euro

<b>CASSA</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
IRAP	0,0	-27,1	-23,7	-28,6	-24,4
IRES	0,0	-135,7	-122,7	-148,6	-129,2
IRPEF statale	0,0	-21,0	-19,0	-23,0	-20,0
Addizionale regionale	0,0	-0,7	-1,0	-1,2	-1,2
Addizionale comunale	0,0	-0,3	-0,4	-0,5	-0,4
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-184,9</b>	<b>-166,8</b>	<b>-201,9</b>	<b>-175,3</b>

Milioni di euro

**Effetto differenziale dell'articolo:**

<b>CASSA - articolo</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
IRAP	0,0	-5,4	-4,7	-5,7	-4,9
IRES	0,0	-27,1	-24,5	-29,7	-25,8
IRPEF statale	0,0	-4,2	-3,8	-4,6	-4,0
Addizionale regionale	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Addizionale comunale	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,9</b>	<b>-33,3</b>	<b>-40,3</b>	<b>-35,0</b>

Milioni di euro